

proposta di legge n. 343

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 27 giugno 2013

MISURE PER IL RICONOSCIMENTO DEL VALORE SOCIALE E PECULIARE
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENOMINATA
"LEGA DEL FILO D'ORO" - OSIMO

Signori Consiglieri,

la Regione Marche, nell'ambito della normativa vigente in materia, in particolare della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e della legge 24 giugno 2010, n. 107 (Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche) e sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004 non può non riconoscere il valore sociale e la peculiarità dell'Associazione Nazionale denominata "Lega del Filo d'Oro - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"

con sede ad Osimo, espressione di impegno civile e manifestazione del principio di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione. Il ruolo da essa svolto a favore dell'attuazione dei principi costituzionali di pari dignità, giustizia, uguaglianza sociale e solidarietà sociale e importante ne è la sua peculiarità dell'Associazione in termini di eccellenza dei servizi svolti a livello nazionale. Per questo si ritiene necessaria una proposta di legge che ne riconosca la sua finalità di assistenza, educazione, riabilitazione, recupero e reinserimento delle persone sordocieche e dei pluriminorati psicosensoriali.

Art. 1
(Principi)

1. La Regione, nell'ambito della normativa vigente in materia, in particolare della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e della legge 24 giugno 2010, n. 107 (Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche) e sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo del 12 aprile 2004, riconosce:

- a) il valore sociale e la peculiarità dell'Associazione Nazionale denominata "Lega del Filo d'Oro - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" con sede ad Osimo, espressione di impegno civile e manifestazione del principio di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione;
- b) il ruolo da essa svolto a favore dell'attuazione dei principi costituzionali di pari dignità, giustizia, uguaglianza sociale e solidarietà sociale;
- c) la peculiarità dell'Associazione in termini di eccellenza a livello nazionale;
- d) la finalità di assistenza, educazione, riabilitazione, recupero e reinserimento delle persone sordocieche e dei pluriminorati psicosensoriali.

Art. 2
(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze:

- a) favorisce, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente e degli strumenti della programmazione regionale e locale, l'apporto originale e complementare dell'associazione all'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e di solidarietà indicati all'articolo 1;
- b) promuove e incentiva lo sviluppo del volontariato nello specifico settore del recupero e del reinserimento delle persone sordocieche e dei pluriminorati psicosensoriali quale espressione della libera partecipazione dei cittadini alla vita e allo sviluppo della società;
- c) promuove percorsi informativi, di educazione e sensibilizzazione anche in ambito scolastico volti a conoscere la sordocecità come disabilità specifica unica, e reinserire le persone sordocieche e i pluriminorati psicosensoriali;
- d) promuove la formazione professionale di soggetti operanti nel campo della riabilitazione, recupero e reinserimento delle persone

- sordocieche e dei pluriminorati psicosensoriali;
- e) individua specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.

Art. 3

(Disposizione finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2014 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nell'UPB 31401 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).